

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4221 del 30/07/2026
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Vignola (MO), Via A. Plessi n. 20, richiesta dalla ditta AZIENDA USL DI MODENA - OSPEDALE DI VIGNOLA per l'attività di ospedale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE. Rif. SUAP n. 550/2025 Prat. Sinadoc n. 34567/25
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4427 del 30/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trenta LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Vignola (MO), Via A. Plessi n. 20, richiesta dalla ditta AZIENDA USL DI MODENA - OSPEDALE DI VIGNOLA per l'attività di ospedale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE.

Rif. SUAP n. 550/2025

Prat. Sinadoc n. 34567/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'autorizzazione vigente per lo stabilimento in oggetto, adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale come da lettera della Provincia di Modena prot. n. (prot. 82429 del 05/09/2012 a favore della ditta SIRAM SPA;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Vignola in data 30/10/2025 (protocollo SUAP n. 550/25 - Prot. Gen. 42456) e acquisita da ARPAE con prot. n. 193982 del 31/10/25 dalla ditta AZIENDA USL DI MODENA - OSPEDALE DI VIGNOLA (P.IVA 02241850367), con sede legale in Via S. Giovanni del Cantone n. 23, Modena (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ospedale svolta presso l'insediamento ubicato in Via A. Plessi n. 20, Comune di Vignola (MO), comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

VISTO che la documentazione allegata all'istanza di AUA contiene la comunicazione della ditta SIRAM in merito alla cessione della gestione degli impianti termici dell'ospedale di Vignola all'Azienda Usl di Modena che comunica l'intenzione di prendere in gestione tali impianti termici;

VISTA la dichiarazione dell'Azienda Usl di Modena che attesta che rispetto alla situazione precedentemente autorizzata è stato dismesso un generatore e la potenza degli impianti termici civili presenti è inferiore a 3MW;

Pertanto ai sensi dell'art. 272 c.2 del D.Lgs. 152/06 non è necessario il rilascio del titolo autorizzativo emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 205290 del 19/11/25 e trasmessa alla ditta dal SUAP con nota prot. Arpae n. 213817 del 02/12/25, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 229393 del 23/12/25, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 11146 del 21/01/26, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Presidio Territoriale Arpae di Maranello-Pavullo, Comune di Vignola e Gestore del SII HERAcquaModena srl;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta per conto del Gestore del SII HERAcquaModena srl (richiesta acquisita dal Gestore del SII con prot. Arpae n. 44984 del 11/03/26) con protocollo Arpae n. 47866 del 16/03/26 e trasmessa alla ditta dal SUAP con nota prot. Arpae n. 55134 del 25/03/26, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 108447 del 15/06/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria (trasmissione al SUAP, da parte di Arpae SAE di Modena, dell'avvenuta concessione proroga, richiesta dalla ditta, alla presentazione delle integrazioni richieste, prot. Arpae n. 94915 del 25/05/26);
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Vignola, protocollo n. 21858 del 04/02/26;

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Vignola HERAcquaModena srl, protocollo n. 4626 del 29/06/26 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 118228 del 29/06/26;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta AZIENDA USL DI MODENA - OSPEDALE DI VIGNOLA (P.IVA 02241850367) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'insediamento ubicato in Comune di Vignola, Via A. Plessi n. 20, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Vignola
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Vignola

- 3 di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Vignola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha

durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;

6 di DARE ATTO inoltre che:

- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

8 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9 di RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 34567/25

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI VIGNOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta AZIENDA USL DI MODENA - OSPEDALE DI VIGNOLA, presso l'insediamento sito in Via A. Plessi n. 20, a Vignola (MO), svolge attività ospedaliera.

Vengono generate acque reflue derivanti dai lavaggi e la sterilizzazione di attrezzature mediche. Sono anche presenti attività di ambulatorio che possono generare piccoli quantitativi di reflui con presenza di sostanze quali ipoclorito di sodio o acido cloridrico.

Questi scarichi vengono recapitati nella pubblica fognatura esistente insieme agli scarichi domestici derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici da parte di pazienti e personale sanitario. Per la configurazione e le modalità di utilizzo degli impianti, non è possibile separare le diverse tipologie di scarico.

I quantitativi d'acqua scaricati derivanti dalle diverse tipologie di lavaggio e dalle attività di ambulatorio/diagnostica si stimano in circa 1.000 m3/anno.

L'ospedale ha 128 posti letto e circa 260 operatori; il totale di abitanti equivalenti è pari a 161. Lo scarico annuale stimato risulta essere 11.753 m3/anno. A queste quantità si aggiungono gli scarichi prodotti dall'utilizzo dei servizi utilizzati dai pazienti non ricoverati. Questo quantitativo è difficilmente stimabile, ma comunque andrebbe ad incrementare lo scarico di tipo civile.

La quantità di acqua generata dagli scarichi civili risulta essere prevalente rispetto a quella generata dagli scarichi per i lavaggi.

Le acque reflue derivanti dalle attività di tipo ospedaliero presso l'insediamento in oggetto, sono classificate come "acque reflue industriali", con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- espresso dal Gestore del S.I.I. HERACQUAMODENA SRL, acquisito con prot. Arpae n. 118228 del 29/06/26, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

La ditta AZIENDA USL DI MODENA OSPEDALE DI VIGNOLA presso lo stabilimento sito in Via Plessi n. 20 Comune di Vignola svolge attività di tipo ospedaliero ed ha presentato domanda di nuova AUA con Pratica Sinadoc n. 34567/25.

La struttura ha 128 posti letto e circa 260 operatori che, utilizzando acqua per usi civili, generano uno scarico annuale di acque reflue pari a circa 11753 mc. Le acque reflue generate dalle attività di processo sono quelle derivanti dai lavaggi endoscopici con un volume di acque reflue scaricate pari a circa 1000 mc/anno.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

Gli scarichi dei lavaggi vengono recapitati nelle fognature esistenti unitamente ad una parte degli scarichi derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici da parte dei pazienti e del personale sanitario; per la configurazione e modalità di utilizzo degli impianti non è possibile separare le diverse tipologie di scarico.

La configurazione degli scarichi è la seguente (si veda planimetria integrativa allegata all'istanza):

- *le acque reflue provenienti da una parte servizi igienici unitamente alle acque reflue derivanti dai lavaggi endoscopici previo trattamento in fossa biologica vengono convogliate alla pubblica fognatura per acque miste di Via del Partigiano. Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena tali acque sono classificate come acque reflue industriali;*
- *le acque reflue provenienti dai restanti servizi igienici della struttura previo trattamento in fosse biologiche vengono convogliate alla pubblica fognatura per acque miste di Via Primo Maggio. Tali acque sono classificate acque reflue domestiche e sono sempre ammesse ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena.*

Si precisa che per quanto concerne la definizione di acque reflue industriali sono da considerare tali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche reflui domestici.

*Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. [con prescrizioni].*

CONSIDERATO che il Comune di Vignola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta AZIENDA USL DI MODENA - OSPEDALE DI VIGNOLA, per l'insediamento localizzato in Via A. Plessi n. 20, Comune di Vignola (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "*Prot__15-06-2026_0108447_E - Allegato N° 3 - Ospedale di Vignola-Relazione di risposta*" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Il limite massimo di portata istantanea dello scarico di acque reflue industriali deve essere pari a 1 L/s. Allo stato attuale non esiste una gestione separata delle acque reflue scaricate, pertanto, nelle more della realizzazione di nuove linee fognarie separate interne allo stabilimento il limite di volume massimo annuale scaricabile di acque reflue industriali deve essere pari a 12000 mc; in seguito alla realizzazione delle opere prescritte il limite di volume passa a 1000 mc/anno.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Gli scarichi provenienti dagli ospedali che recapitano in fognatura ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti da

normativa devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione, fatto salvo il caso in cui il direttore sanitario dello stabilimento autocertifichi all'ente autorizzante la non infettività del refluo immesso in pubblica fognatura.

4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non è consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
5. Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
6. Si prescrive la predisposizione di contatore volumetrico/misuratore di portata sul futuro scarico delle acque reflue industriali separate (si veda punto 1).
7. A cura del gestore della ditta deve provvedersi alla gestione degli impianti di depurazione in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli affluenti in fognatura in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti e deve essere garantita una pulizia periodica minima annuale. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia tramite autospurgo deve essere conservata ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento ATO 4 del Servizio Idrico Integrato.
9. L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
10. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Vignola, ad Hera SpA Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

**Elenco Documenti di Riferimento: Prot__15-06-2026_0108447_E - Allegato N° 3 -
Ospedale_di_Vignola-Relazione_di_risposta - rif. prot. Arpae n. 108447 del 15/06/26**

Pratica Sinadoc n. 34567/25

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di VIGNOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta AZIENDA USL DI MODENA - OSPEDALE DI VIGNOLA, presso l'insediamento sito in Via A. Plessi n. 20, a Vignola (MO), svolge l'attività di ospedale.

Il TCA ha effettuato misure della rumorosità presente attualmente al perimetro aziendale e ai due recettori identificati.

Non sono previste modifiche che comportano variazioni acustiche impattanti e pertanto è stato eseguito un collaudo acustico.

Richiamato inoltre che:

- l'ubicazione dell'attività in esame, collocata in un'area acustica di classe I (aree particolarmente protetta) prevede limiti di immissione assoluti pari a 50 dBA diurni (06,00/22,00) e 40 dBA notturni (22,00/06,00), mentre i recettori limitrofi si collocano rispettivamente R2 in classe acustica III e R1 in classe acustica IV;
- le attività sono svolte esclusivamente sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno;
- i recettori sensibili individuati sono:
 - R1 recettore abitativo posto a Ovest collocato in IV classe a 36 m dall'Ospedale;
 - R2 Recettore abitativo posto a sud collocato in III classe a 12 m dall'Ospedale;
- i calcoli e le misure sono state con tutte le sorgenti attive; i relativi esiti hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale ai recettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito al rumore:

- espresso sulla Valutazione di Impatto Acustico da parte di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 21858 del 04/02/26, in cui è evidenziato che si ritiene, in relazione al contesto territoriale circostante, l'insediamento possa essere considerato compatibile dal punto di vista acustico.

CONSIDERATO che il Comune di Vignola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

Pertanto, SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 2) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.